


COMUNE DI VALLARSA
PROVINCIA DI TRENTO



*Regolamento per il rilascio dei permessi per la
raccolta dei funghi*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 22 agosto 2018

Art. 1
Modalità di raccolta

1. Nel territorio del Comune di Vallarsa la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.
2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art. 2
Periodi di raccolta

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi di cui all'art.3 e seguenti, può avere una durata di uno, tre, sette, quindici, trenta, novanta e centottanta giorni, di cui agli articoli 3 e seguenti, fatta salva la possibilità per il Comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.

Art. 3
Denuncia di raccolta funghi

1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.
2. La denuncia è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.
3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo modulo riportato nell'allegato A del regolamento;

Art. 4
Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti. In caso di mancata emanazione del provvedimento si intendono confermate le tariffe in vigore l'anno precedente;
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) al Comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia;
 - b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella

- c) causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
- c) con versamento al tesoriere del Comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
- e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali incaricate dal Comune;

Art. 5

Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma

1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
2. La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Art. 6

Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 7

Agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:
 - a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
 - b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
 - c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati nel Comune di Vallarsa.
2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale.
3. L'ammontare delle agevolazioni per il Comune di Vallarsa è pari al 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta.

Art. 8

Permessi speciali per la raccolta dei funghi

1. Per i permessi speciali per attività professionali o di ricerca, per il Comune di Vallarsa si applicano le norme definite dalla Legge Provinciale e relativo regolamento;

Art. 9
Zone interdette alla raccolta

1. Le zone interdette alla raccolta e le loro modalità di segnalazione sono quelle previste dall'art. 28 comma 9 e 10 della legge provinciale

Art. 10
Altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Legge Provinciale e al relativo Regolamento di attuazione.

2. Dalla data di approvazione del presente regolamento all'approvazione della deliberazione prevista dall'art. 4 si applicano le seguenti tariffe:

a) 1 giorno	10 euro
b) 3 giorni	18 euro
c) 7 giorni	24 euro
d) 14 giorni	40 euro
e) 30 giorni	60 euro
f) 90 giorni	120 euro
g) 180 giorni	200 euro



COMUNE DI VALLARSA
(Provincia di Trento)

DENUNCIA DI RACCOLTA FUNGHI

ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 28

effettuata da sig./sig.ra _____ nato/a _____

residente a _____

Periodo di svolgimento della raccolta: dal _____ al _____
sull'intero territorio del comune di Vallarsa.

Versamento per la raccolta di Euro _____ effettuato il _____ presso _____

Si dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritieri:

- le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
- le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati nel comune di Vallarsa.

firma

Timbro e firma
dell'incaricato comunale

Avvertenza

La presente denuncia è personale e non cedibile ed abilita alla raccolta di funghi sull'intero territorio del comune di Vallarsa.


TARIFFE ANNO 2018:

a)	1 giorno	10 euro
b)	3 giorni	18 euro
c)	7 giorni	24 euro
d)	14 giorni	40 euro
e)	30 giorni	60 euro
f)	90 giorni	120 euro
g)	180 giorni	200 euro

sono esenti dal pagamento della tariffa i residenti e i residenti AIRE del di Vallarsa

hanno diritto ad una agevolazione 50% tariffa

- a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
- b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati nel comune di Vallarsa.



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 del registro delibere

Data 22 agosto 2018

OGGETTO Approvazione del nuovo Regolamento per la raccolta dei funghi.

L'anno **Duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **agosto** alle ore **20.30** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
PLAZZER MASSIMO	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
GIOS GEREMIA	X			COBBE DANIEL	X		
COSTA STEFANIA	X			CUMER SARA	X		
MARTINI ORNELLA	X			ROSSARO MATTEO	X		
COBBE FABIO	X			TESTA FRANCA	X		
COBBE MATTEO	X			IORENZA			
ZENDRI MATTEO	X						
PEZZATO MATTIA	X						
ZENDRI CLAUDIO	X						
PEZZATO FABIO	X						

Assiste il Segretario Comunale dott. CARLO PLOTEGHER.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il

Arch. MASSIMO PLAZZER

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per la raccolta dei funghi .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con propria delibera n. 146 di data 27 settembre 1991 è stato approvato il "Regolamento per la raccolta dei funghi disciplinata dalla L.P. 06 agosto 1991 n. 16;
- che con successiva propria deliberazione n. 18 di data 30 marzo 1993 si sono apportate alcune modifiche al predetto regolamento prevedendo sinteticamente il rilascio di:
 - n. 400 permessi per la Cat. A (giornalieri) al costo di Lire 10.000.= ciascuno,
 - n. 900 permessi per la Cat. B (settimanali) al costo di Lire 40.000.= ciascuno;
- che con deliberazione della Giunta provinciale n. 4066 di data 24 aprile 1997 sono state fissate le seguenti somme:
 - Lire 15.000.=(Euro 7,75.=) per 1 giorno,
 - Lire 28.000.=(Euro 14,46.=) per 3 giorni,
 - Lire 40.000.=(Euro 20,66.=) per una settimana,
 - Lire 70.000.=(Euro 36,15.=) per due settimane,
 - Lire 100.000.=(Euro 51,65.=) per un mese,
 - fino al 31 dicembre 2002 e le seguenti per l'anno 2003:
 - Euro 10,00.=) per 1 giorno,
 - Euro 18,00.=) per 3 giorni,
 - Euro 24,00.=) per una settimana,
 - Euro 40,00.=) per due settimane,
 - Euro 60,00.=) per un mese;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd: 8.1.2003 veniva disposto di modificare, , gli art. 2, 3, 5 e 6 del regolamento inerente le "Modalità e criteri per il rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi", approvato con deliberazione consiliare n. 146 di data 27 settembre 1991 e modificato con consiliare n. 18 di data 30 marzo 1993,

Preso atto che attualmente in Provincia di Trento sono in vigore la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e il successivo Regolamento di attuazione, i quali hanno modificato significativamente la normativa in materia di raccolta funghi anche a livello locale;

Ravvisata l'opportunità di adottare pertanto un nuovo regolamento comunale per la definizione dei criteri e la disciplina della raccolta funghi nel Comune di Vallarsa anche al fine di poter soddisfare nuove richieste pervenute circa la possibilità di aumentare la durata dei mesi di permesso di raccolta ;

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visto il titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2486 del 16 ottobre 2009 recante ad oggetto “Approvazione del “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)”

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 n.23-25/leg - titolo II

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L);

Visti i pareri favorevoli formulati allo scopo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti dei n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi comprensivo delle modifiche in premessa citate, composto di n. 10 articoli , comprese le nuove tariffe nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
2. di dare atto che con il presente provvedimento si intende parimenti revocato il previgente Regolamento Comunale per la raccolta dei funghi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146/1991 e ss.mm. ed i.
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° febbraio 2005 n.3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.-

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ARCH. MASSIMO PLAZZER

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27 agosto 2018 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPReg del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER
